

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE⁵ (direttiva UE sugli ascensori):

- a. l'immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b. l'immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all'allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.

³ Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

⁴ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

RU 2016 219

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

⁵ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

¹ Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni;
- b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori⁷ e all'allegato I menzionato in tale disposizione; e
- c. i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell'ascensore.

² I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della direttiva UE sugli ascensori⁸ e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni.

² L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori.

³ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD);

⁶ RS 930.111

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁴ Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

¹ Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori¹⁰:

- a. installatori, articolo 7;
- b. fabbricanti, articolo 8;
- c. rappresentanti autorizzati, articolo 9;
- d. importatori, articolo 10;
- e. distributori, articolo 11.

² L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.

³ L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

¹ La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro¹¹.

² Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità.

Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato

¹ L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.

⁹ RS 946.512

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

¹¹ RS 930.111

² Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. l'impresa che immette sul mercato gli ascensori;
- b. l'indirizzo del luogo di montaggio;
- c. la data dell'immissione sul mercato;
- d. a seconda del tipo di ascensore:
 1. l'ambito di impiego (nell'impresa o fuori dell'impresa),
 2. il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine),
 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Art. 8 Registro degli ascensori

¹ Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione).

² Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all'adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

³ L'organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 giugno 1999¹² sugli ascensori è abrogata.

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹³ sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

² I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.

³ I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.

¹² [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

¹³ [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

⁴ L'articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

Allegato
(art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e del diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sugli ascensori¹⁴ a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

| UE | Svizzera |
|----------------------------------|------------------------------|
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| EU-Entwurfsprüfbescheinigung | Entwurfprüfbescheinigung |

b. Espressioni francesi

| UE | Svizzera |
|--|---|
| Union | Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l'Union européenne | Feuille Fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d'évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

| UE | Svizzera |
|--|---------------------------------------|
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d'examen UE de type | Attestation d'examen de type |
| Attestation d'examen UE de la conception | Attestation d'examen de la conception |

c. Espressioni italiane

| UE | Svizzera |
|--|---|
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro Paese |
| Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
| Certificato di esame UE del progetto | Certificato di esame del progetto |

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14)

